

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI RAVARINO**

SOMMARIO:

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto.

Art. 2 Finalità.

Art. 3 Definizioni.

Art. 4 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.

Art. 5 Modalità e limiti alla utilizzabilità dei dati personali

Art. 6 Notificazione

CAPO II – TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Art. 7 Titolare del trattamento.

Art. 8 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 9 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo.

Art. 10 Manutenzione impianti

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 11 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

Art. 12 Informativa.

Art. 13 Diritti dell'interessato.

Art. 14 Sicurezza dei dati.

Art. 15 Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali.

Art. 16 Cessazione del trattamento dei dati

CAPO IV – MEZZI DI RICORSO, TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 17 Tutela.

CAPO V – ENTRATA IN VIGORE

Art. 18 Entrata in vigore.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali, mediante l'installazione di un sistema di videosorveglianza attivato sul territorio del Comune di Ravarino.

Art. 2 -Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di garantire che le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali si svolgano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Il quadro normativo in materia di sicurezza ha attribuito ai sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza e all'ordine e alla sicurezza pubblica. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell'interno.

Il trattamento dei dati effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza deve, in ogni caso, rispettare gli oneri imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Questo regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza ai sensi del Regolamento UE 2016/679, (GDPR – General Data Protection Regulation) in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promulgati dal Garante della Privacy ed in particolare dall'art. 3.1 del "Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08/04/2010". Tale esercizio è regolato inoltre ai sensi dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per quanto non espressamente abrogato dal Decreto Legislativo 101/2018 avente per oggetto disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

In particolare il presente regolamento:

- a) Individua gli impianti di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe di proprietà del Comune di Ravarino;
- b) Definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- c) Disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Gli impianti di videosorveglianza attivi all'interno del territorio del Comune di Ravarino sono individuati nell'allegato D) del presente regolamento, che ne forma parte integrante, eventuali aggiornamenti relativi alla installazione di nuovi impianti verranno approvati con delibera di Giunta comunale.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

Impianto di videosorveglianza: Qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato con le finalità indicate all'art. 3 del presente regolamento;

Trattamento: l'insieme di operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, direttamente o indirettamente rilevati con trattamenti di immagini tramite il sistema di videosorveglianza;

Titolare: Il Comune di Ravarino, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali.

Responsabile: la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto al medesimo trattamento dei dati personali.

Interessato: la persona fisica, persona giuridica, ente o associazione al quale si riferiscono i dati personali.

Comunicazione: l'informazione di dati personali trasmessa a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare del territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione in consultazione.

Diffusione: messa a disposizione dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione in consultazione.

Dato anonimo: dato che in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Blocco: conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Dato sensibile: dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

Piano di sicurezza: la programmazione strategico-territoriale delle telecamere.

Art. 4 -Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Il trattamento dei dati personali acquisiti è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza.

L'impianto di videosorveglianza comunale è collegato a server ubicati presso il Municipio di Ravarino e la biblioteca Comunale, con client di visualizzazione e registrazione ubicati presso il Comando di Polizia Locale e presso la sala CED dell'Unione del Sorbara.

Il sistema è composto da un'infrastruttura di comunicazione basata su tratte di interconnessione in fibra ottica e/o cablaggio strutturato in rame. Lo scambio delle informazioni avviene mediante stack TCP/IP, le immagini sono veicolate a server ubicati presso il Municipio di Ravarino e la biblioteca Comunale, con client di visualizzazione e registrazione ubicati presso il Comando di Polizia Locale e presso la sala CED dell'Unione del Sorbara.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono:

- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'art. 4 del Decreto Legge 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di Autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4 bis del Decreto L.vo 267/2000;
- b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale ed amministrativa con particolare riferimento a fenomeni di degrado ed abbandono rifiuti e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute in leggi, regolamenti ed ordinanze sindacali;
- c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
- d) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
- e) controllo di determinate aree del territorio comunale;
- f) sovrintendere alla vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare determinati pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- g) monitorare il traffico;

- d) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
- e) controllo di determinate aree del territorio comunale;
- f) sovrintendere alla vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare determinati pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- g) rilevare eventuali situazioni di degrado nel ciclo dei rifiuti solidi urbani e nel ciclo della gestione dei rifiuti liquidi, utilizzando le immagini per il contrasto a fenomeni di abbandono e/o inquinamento.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che in relazione ai luoghi d'installazione delle telecamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area video sorvegliata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Art. 5 - Modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali

Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 29 aprile 2010;

Principio di liceità

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

Principio di necessità

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.

Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

Principio di proporzionalità

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la

rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza e di prestigio.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Non risulta di regola giustificata un'attività di videosorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso "webcam" o "cameras-on-line" che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità sia nella scelta delle apparecchiature di ripresa da installare, sia nelle varie fasi del trattamento.

Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati.

Come si è detto la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione, che, comunque, deve essere sempre temporanea. In applicazione del predetto principio, va altresì delimitata rigorosamente:
- anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, etc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;
- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
- la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico).

Principio di finalità

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi.

Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.

Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.

Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

Art. 6 - Notificazione

I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

CAPO II

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Art. 7 Titolare del trattamento

Il Comune di Ravarino in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga a conformare il trattamento al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i ed al Provvedimento del Garante della Privacy del 8 aprile 2010 per un corretto utilizzo del sistema di videosorveglianza.

Art. 8 - Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento designa uno o più responsabili del trattamento dei dati personali rilevati in base al settore di riferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, punto 5. Gli stessi saranno designati con atto del Sindaco.

Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni del presente regolamento;

I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione;

Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile;

Il Responsabile è titolare della gestione dell'impianto, del suo adeguamento alle norme di sicurezza e del controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte, a tal fine potrà avvalersi di un tecnico appositamente nominato;

Il Responsabile designa per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere al locale dove è situata la postazione di controllo, sia ad utilizzare l'impianto e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini. Il numero di soggetti individuato deve essere delimitato, e può trattarsi anche di collaboratori esterni.

Gli incaricati andranno nominati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati, agli stessi saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi previa istruzione sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni del presente regolamento e delle proprie istruzioni.

Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

La sala di controllo del sistema di videosorveglianza comunale è ubicata a Bomporto presso la centrale operativa del Comando di polizia locale dell'Unione Comuni del Sorbara.

L'edificio è protetto da porte di sicurezza e da allarme. L'accesso è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, all'ufficiale/agente di Polizia Locale in servizio nel ruolo di Capo Servizio e centralinista del giorno, agli ufficiali ed agenti di polizia locale in servizio e ad altro personale del Comune debitamente autorizzati;

L'accesso ai dati è altresì consentito agli organi di polizia giudiziaria.

Per organi di polizia giudiziaria, ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- a) Il Comandante della Polizia Locale del Comune di Ravarino;
- b) Il Comandante dei Carabinieri/Polizia di Stato competenti per i territori del Comune di Ravarino;
- c) Il Comandante della Guardia di Finanza;

i quali provvederanno alla nomina all'interno della propria struttura organizzativa dei soggetti incaricati del trattamento mediante comunicazione al responsabile del trattamento;

Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante la Polizia Locale.

L'Ente potrà configurare diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini in aderenza alle differenti e specifiche competenze attribuite ai singoli operatori con accesso a mezzo di credenziali di accesso al sistema nominative.

Art. 10 – Manutenzione impianti

Ai fini dell'efficienza e manutenzione dell'impianto di videosorveglianza (telecamere poste sul territorio e apparati presenti nella sala di controllo), il Comune o i servizi attivi presso il Comune di Ravarino potranno avvalersi di una ditta specializzata debitamente autorizzata.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetti di trattamento vengono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo esigenze di polizia o di giustizia;

- Il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

Il titolare del trattamento si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. Le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese evitando, quando non indispensabili come nell'ipotesi di accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa di tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

E' comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento. E' altresì vietato riprendere luoghi privati e, comunque utilizzare le immagini che, anche accidentalmente, dovessero essere assunte, per finalità di controllo, anche indiretto, professionale del dipendente, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

I segnali video delle unità di ripresa e le immagini saranno raccolti nella sala di controllo sita nel Comando di Polizia Locale. Nella suddetta sede le immagini saranno visualizzate su monitor e videoregistrate. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, anche quando la sala di controllo non è presidiata. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione ad un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

L'accesso ad immagini e dati è ammesso per il responsabile e gli incaricati. E' severamente vietato l'accesso a terzi fatto salvo che si tratti di indagini di polizia giudiziaria.

Ove dovessero essere rilevati fatti identificativi di ipotesi di reato o eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza o della tutela ambientale, il responsabile o l'incaricato provvede a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga al comma 3 del presente articolo, il responsabile o l'incaricato provvederà agli ingrandimenti delle immagini necessarie e non eccedenti al medesimo scopo. Alle immagini possono accedervi soltanto gli organi di Polizia Locale, l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria.

Art. 12 - Informativa

Il Comune di Ravarino, in prossimità delle strade e piazze in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica riportante le finalità per le quali vengono effettuate le videoregistrazioni sul territorio di competenza nonché l'indicazione del titolare del trattamento:

Tale supporto con l'informativa:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Il Comune di Ravarino si impegna ad informare gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici degli altri elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice della Privacy.

In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, a richiesta fornisce anche oralmente un'informativa adeguata sui medesimi elementi.

Art. 13 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali, deve essere assicurato agli interessati identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in conformità al Codice della Privacy, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato. In particolare gli interessati, dietro presentazione di apposita istanza, hanno diritto di:

- a) ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarli;
- b) accedere ai dati che li riguardano senza ritardo e comunque non oltre 15 gg dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 gg previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica.

In caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 14 - Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per effetti dell'art. 6, comma 5.

L'impianto di videosorveglianza è connesso alla rete Intranet dell'Unione Comuni del Sorbara e comunica all'esterno con server specifici dell'azienda fornitrice: il tutto è regolamentato attraverso politiche restrittive a livello di firewall perimetrale; non è interconnesso con altri sistemi né banche dati.

Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate dall'art. 8, devono essere autorizzati, per iscritto, dal responsabile e l'autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell'accesso e il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata. Possono essere autorizzati solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento. Sono altresì autorizzati all'ingresso gli incaricati alla manutenzione e alla pulizia del locale. Il responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni al fine di evitare sottrazione di immagini. Lo stesso vigila sul rispetto delle istruzioni impartite.

Nel caso i supporti di registrazione (hard disk) debbano essere sostituiti, dovranno essere distrutti in modo che non sia possibile il recupero dei dati.

Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile.

Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente regolamento verranno distrutti, il Comune di Ravarino effettuerà la notifica ai sensi della vigente normativa.

CAPO IV

MEZZI DI RICORSO, TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 17 - Tutela

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al garante, nonché con riferimento ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss., GDPR ed alle previsioni del Decreto Legislativo 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE", in attuazione alla delega al Governo di cui all'art. 13, L. 163/2017.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V

ENTRATA IN VIGORE

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultima pubblicazione.

Formano parte integrante del presente regolamento gli allegati "A" – "B" – "C" – "D".

Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia (Regolamento operativo per l'utilizzo dell'impianto esterno di videosorveglianza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22/01/2009).

ALLEGATO “A”

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

Il monitor degli impianti di videosorveglianza deve essere collocato in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate;

L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto di videosorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate;

Nel caso le immagini siano conservate per una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di un organo di polizia giudiziaria, i relativi supporti (storage USB/ disco SSD USB) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento;

La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro;

Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti;

L'accesso all'immagine è consentito solo:

- al titolare del trattamento;
- al responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
- per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
- all'amministratore di sistema, individuato dalla ditta incaricata della manutenzione degli impianti;
- al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese;

Nel caso di accesso alle immagini per indagine delle autorità giudiziarie o di polizia occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del Trattamento o del Titolare;

Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.

ALLEGATO “B”

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.

L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.

L'istanza potrà essere indirizzata all'Ufficio Protocollo del Comune di Ravarino.

Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.

Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:

- il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
- presenza di altre persone,
- attività svolta durante le riprese.

Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.

Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

FAC – SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto, identificato tramite, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa

.....
.....

2. data di possibile ripresa

3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)

4. abbigliamento al momento della possibile ripresa

.....
.....

5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)

.....
.....

6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)

.....
.....

7. attività svolta durante la ripresa

.....
Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

In fede.

(luogo e data) (firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

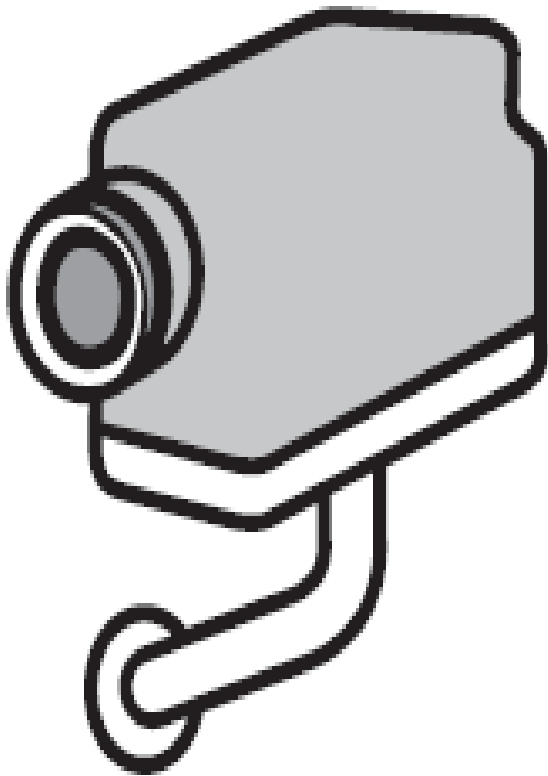
In data alle ore il/la Sig./Sig.ra

Ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)

ALLEGATO “C”

FAC SIMILE CARTELLO SEGNALATORE



AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata

Dal Comune di Ravarino– Polizia Locale, per
fini di sicurezza urbana

ALLEGATO “D”**SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI RAVARINO**

<u>QUANTITA’</u>	<u>TIPOLOGIA TELECAMERA</u>	<u>UBICAZIONE</u>
1	Speed dome	Municipio
1	Speed dome	Parcheggio palazzetto
1	Speed dome	Parcheggio retro palazzetto
3	Fissa	Circolo arco – 1 galleria e 2 retro